

cazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.

9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009».

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: «il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue» *sono sostituite dalle seguenti:* «tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni»;

al comma 1, lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: «al fine di contrastare gli abusi:»;

al comma 1, lettera a), numero 2:

le lettere a), b), c) e d) sono rispettivamente ridenominate numeri 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4.;


alla lettera b), le parole: «ultimo periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «terzo periodo»;

alla lettera c), le parole: «il numero: "88" è sostituito dal seguente: "74"» *sono sostituite dalle seguenti:* «le parole: "articolo 88" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 74"»;

al comma 1, lettera a), numero 3, le lettere a) e b) sono rispettivamente ridenominate numeri 3.1. e 3.2.;

al comma 1, lettera a), numero 4, le parole: «precedente n. 3, lettera a),» *sono sostituite dalle seguenti:* «numero 3.1.»;

al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: «comma precedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 49,» *e dopo le parole:* «dall' Agen-



zia delle entrate» sono inserite le seguenti: «secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma»;

al comma 1, lettera a), numero 7, al primo periodo, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro annui» e le parole: «da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica», le parole: «del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento» e le parole: «del decreto 31 maggio 1999, n. 164» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164»; al quinto periodo, le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla presente lettera»;

al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: «dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,»;

al comma 1, lettera b), le parole: «incremento delle compensazioni fiscali: 1.» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di incrementare le compensazioni fiscali,».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. - (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva). – 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento";

